

	STATUTO	
	"Vejanum S.R.L." - SOCIETA' IN HOUSE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA	
	Articolo 1 - Denominazione	
	1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "Vejanum s.r.l." , società "in house" del Comune di Viggiano.	
	1.2 Il Comune di Viggiano è il socio fondatore, unico detentore dell' intero capitale sociale ed esercita sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione. La società realizza tutta la propria attività esclusivamente con il Comune di Viggiano.	
	1.3 Possono entrare a far parte della società anche altri Comuni e/o Enti Pubblici ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016.	
	In tal caso le amministrazioni socie esercitano sulla stessa un controllo analogo (congiunto) a quello esercitato sui propri servizi, indirizzandone e verificandone la gestione. La società realizza tutta la propria attività esclusivamente con le dette amministrazioni socie.	
	Articolo 2 - Sede	
	2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Viggiano (PZ).	
	Articolo 3 - Oggetto	
	La società "Vejanum s.r.l." è una società a responsabilità limitata a totale capitale pubblico dedicata allo svolgimento di servizi e attività di interesse generale a favore dell'Ente Pubblico socio (o degli Enti Pubblici soci) e necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dello stesso (o degli stessi), da esercitarsi sotto il controllo da parte dell' amministrazione (o delle amministrazioni) analogo a quello esercitato sui propri servizi, strutture ed uffici.	
	La società opererà esclusivamente nei seguenti settori:	
	-- produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;	
	-- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente socio, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;	
	-- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.	
	La società, senza fare ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto le attività sotto descritte, che verranno espletate tramite disciplinari di servizio definiti	

da parte del Comune di Viggiano in regime di affidamento diretto:

A.1) servizi di interesse generale rivolti alla persona

- realizzare e gestire: attività culturali, centri ricreativi, sportivi, culturali, sociali e biblioteche;

- gestire strutture sportive di proprietà dell'ente, quali: piscine, centri polisportivi e per il benessere psico - fisico della persona;

- gestire: case di riposo per anziani; residenze sanitarie per anziani e portatori di handicap; strutture socio sanitarie per anziani e portatori di handicap; strutture sanitarie e sociali per l'attuazione di servizi rivolti ad anziani e portatori di handicap; alloggi protetti e centri di sollievo; centri diurni per anziani e portatori di handicap; strutture sanitarie, assistenziali, specialistiche, polispecialistiche e comunque necessarie allo svolgimento di attività di carattere sanitario, socio-sanitario, assistenziale e sociale per anziani e portatori di handicap.

Le case di riposo e le strutture residenziali potranno essere messe a disposizione per la erogazione di servizi quali, in via non esaustiva: l'attività di ristorazione ed assistenza domiciliare; la gestione di centri diurni; le attività sanitarie riabilitative; i corsi di formazione e consulenza; le attività di sensibilizzazione ed animazione mediante l'organizzazione di manifestazioni culturali; la gestione di palestre e piscine; il servizio di pulizie e lavanderia; il servizio di vigilanza e custodia;

- esercitare attività di assistenza domiciliare, la prestazione di servizi alla persona e di informazione in materia di tutela della salute e prevenzione degli stati patologici, le attività socio - assistenziali,

- gestire asili-nido;

- realizzare progetti, effettuare attività di consulenza, formazione, aggiornamento relativi all'area dei servizi socio - assistenziali, sanitari, sociali e dei servizi alla persona in genere;

- gestire il trasporto scolastico e di persone in genere, nonché i servizi di trasporto culturali - scolastici , la preparazione dei pasti e la loro somministrazione e la gestione di mense;

- gestire farmacie ed attività accessorie, di informazione e promozione della salute e quindi il commercio al dettaglio e all'ingrosso di specialità medicinali, prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria e di erboristeria, di prodotti dietetici ed omeopatici e di ogni altro bene affine e/o complementare che possa essere utilmente commerciato nell'ambito dell'attività delle farmacie e degli esercizi di prodotti sanitari;

A.2) servizi di interesse generale rivolti alla tutela del

territorio:

- gestire il servizio di igiene urbana in aree pubbliche di uso pubblico e/o privato ivi comprese le piazzole ecologiche e svolgere servizi di pulizia di edifici, compresa l'attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione;

- gestire il servizio di piantumazione, pulizia e manutenzione del verde, delle aree attrezzate per il tempo libero e per l'attività sportiva, delle aree verdi, parchi, giardini;

- gestione della manutenzione delle strade e marciapiedi, caditoie, pozzetti e segnaletica orizzontale e verticale;

- gestire le attività di servizio cimiteriale, nonché realizzare interventi di costruzione e manutenzione cimiteriale (loculi, tombe, etc.); la costruzione di manufatti cimiteriali; servizi di luce votiva e accessori all'edilizia cimiteriale (lapidi, marmi, eccetera) e qualsiasi altro accessorio o materiale presente nell'ambito cimiteriale.

A.3) attività assimilate a servizi pubblici per il territorio

- svolgere attività di servizio e di supporto alle funzioni comunali di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi e di tutte le altre entrate comunali;

- assumere, in conformità a quanto previsto dall'art. 52, comma 5 lettera b, del Decreto Legislativo 15/12/97 n. 446 e s.m.i, lo svolgimento di attività di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di tutte le altre attività comunali.

B. La società potrà altresì espletare tutti gli altri servizi ed attività connessi e complementari a quelli sopra indicati.

C. La società svolge la propria attività per lo svolgimento dei compiti ad essa affidata dall'ente locale controllante o degli enti locali controllanti e nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di servizi di interesse generale e di tutela della concorrenza può svolgere in via del tutto marginale l'attività di servizi affidatigli da enti pubblici locali.

D. Sono espressamente esclusi tutti quei servizi ed attività che la legge riconosce come di competenza esclusiva di specifiche categorie professionali.

E. Per il conseguimento del proprio oggetto sociale la società potrà infine, in via non prevalente, ai sensi e nel rispetto del decreto legislativo 24/02/1998 n. 58 e del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016:

- esercitare tutte quelle attività immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale;

- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare

garanzie reali per obbligazioni proprie.

F. La società potrà inoltre assumere finanziamenti dai propri soci, sia a titolo oneroso che gratuito, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

Per le attività di progettazione, esecuzione, direzione e collaudo di lavori, ricadenti nell'ambito dei servizi affidati in via diretta alla società, si dovranno rispettare le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.

Unicamente per il perseguimento dell'oggetto sociale la Società potrà stipulare contratti e compiere operazioni e negozi mobiliari ed immobiliari, finanziari, commerciali ed industriali di qualsiasi genere e natura, nonché prestare garanzie, anche reali, per obbligazioni proprie nei confronti di terzi, in base alle autorizzazioni ricevute dagli enti soci, espresse secondo le modalità previste nel presente statuto e dalla vigente normativa in materia di società a partecipazione pubblica.

Fatte salve specifiche previsioni dettate dalla normativa regionale in materia di organizzazione amministrativa e dalle eccezioni normativamente previste, è fatto divieto alle società aventi ad oggetto l'autoproduzione di beni e servizi (come da lettera d) dell'articolo 4 del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016) di costituire nuove società e/o di acquisire nuove partecipazioni in società.

L'ottanta per cento (80%) del fatturato della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dall'ente pubblico socio (o enti pubblici soci) e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Il mancato rispetto del detto limite quantitativo costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016.

La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

Articolo 4 - Durata

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

CAPITALE - QUOTE SOCIALI - RECESSO

Articolo 5 - Capitale

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 200.000,00 (euro

	duecentomila virgola zero zero) ed è diviso in quote ai	
	sensi di legge.	
	5.2 Tutte le quote di partecipazione devono rimanere in	
	proprietà dell'ente pubblico socio (o enti pubblici soci).	
	E' da considerarsi inefficace nei confronti della Società	
	ogni trasferimento di quote di partecipazione idoneo a far	
	venir meno la totale partecipazione pubblica al capitale	
	sociale, ed è fatto divieto di iscrizione nel libro dei soci	
	di ogni trasferimento di quote di partecipazione effettuato	
	in violazione della previsione di cui sopra.	
	5.3 Il capitale può essere aumentato con deliberazione	
	dall'assemblea, anche con conferimenti di beni in natura,	
	crediti e diritti suscettibili di valutazione economica nei	
	limiti ed alle condizioni previste dalla legge.	
	5.4 Le quote sociali possono essere attribuite anche in	
	misura non proporzionale ai conferimenti.	
	5.5 Il socio (o i soci) può (possono) effettuare versamenti	
	in conto capitale improduttivi di interessi non esigibili	
	durante la vita della società. Il socio, nel rispetto e con	
	i limiti previsti dalla legge vigente, dalle disposizioni	
	del C.I.C.R. e dalle istruzioni di vigilanza della Banca	
	d'Italia, può altresì effettuare finanziamenti in relazione	
	alle esigenze sociali che comunque potranno risultare	
	infruttuosi in deroga al disposto dell'articolo 1282, I	
	comma c.c. e 43 D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917 o	
	produttivi di interessi a seconda della deliberazione	
	assunta dall'assemblea ordinaria che delibera	
	sull'opportunità della effettuazione dei detti finanziamenti.	
	All'uopo trova applicazione l'art.2467 cod.civ.	
	Articolo 6 - Variazioni del capitale	
	6.1 Il capitale sociale può essere aumentato, con	
	conferimenti in denaro e in natura, con deliberazione	
	dell'assemblea, la quale può altresì delegare all'organo	
	amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento,	
	determinandone i limiti e le modalità di esercizio e nel	
	rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 del Decreto	
	Legislativo numero 175 del 19 agosto 2016.	
	6.2 La decisione di aumentare il capitale non può essere	
	attuata fino a quando non siano stati integralmente eseguiti	
	i conferimenti.	
	6.3 Sull'aumento di capitale con conferimento in denaro il	
	socio (o i soci) ha (hanno) diritto di opzione.	
	6.4 Al socio che ha esercitato il diritto di opzione spetta	
	il diritto di prelazione sull' aumento di capitale non	
	optato. L'esercizio della prelazione deve avvenire	
	contestualmente a quello di opzione.	
	6.5 Il diritto di opzione può essere escluso o limitato	
	purché la deliberazione di aumento del capitale sia adottata	
	con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	almeno l'80% del capitale sociale.	

	Ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 C.C.	
	6.6 Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, anche con offerte di quote ai terzi, che siano soggetti pubblici e che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2, devono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni della esclusione o limitazione ovvero, se l'esclusione deriva da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione.	
	6.7 Salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, la società non può effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, qualora abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbia utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.	
	Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati interventi nei limiti previsti dal D. Legislativo 175 del 19 agosto 2016.	
	Articolo 7 Recesso	
	7.1 Il diritto di recesso spetta unicamente:	
	a) ai soci che non hanno concorso al cambiamento dell'oggetto o del tipo di Società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca della liquidazione, alla eliminazione di cause di recesso previste dallo statuto, al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto previsto dallo statuto o una rilevante modificazione dei	

diritti attribuiti ai soci ex art.2468 quarto comma C.C.;

b) ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni di modifica dello statuto introduttive o soppressive di clausole compromissorie;

c) nei casi previsti dal precedente articolo 6 del presente statuto e dall'articolo 9 del presente statuto.

7.2 Qualora la Società revochi la deliberazione che legittima il recesso ovvero deliberi lo scioglimento, lo stesso non può più essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia.

7.3 Il diritto di recesso può essere esercitato solamente per l'intera partecipazione posseduta.

7.4 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata del socio intervenuto inviata alla Società entro tre giorni dalla chiusura dell'assemblea che ha

assunto la deliberazione che legittima il recesso ovvero, mediante lettera raccomandata del socio non intervenuto

inviata alla Società entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione che legittima il

recesso ovvero dalla conoscenza da parte del socio del fatto che legittima il recesso, quando questo sia diverso da una

decisione soggetta ad iscrizione nel Registro delle Imprese; nella lettera devono essere indicati le generalità del socio

recedente, il domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e l'importo della quota posseduta per cui il recesso viene esercitato.

7.5 I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al valore di mercato del patrimonio netto della

Società al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo su tale valore, la determinazione è compiuta

tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il comma 10 dell'articolo 1349 Codice Civile.

7.6 Il rimborso della partecipazione deve avvenire entro 180 (centottanta) giorni dalla data di comunicazione alla

Società della volontà di esercitare il diritto di recesso; esso può avvenire anche mediante acquisto della

partecipazione da parte degli altri soci, che rispondono ai requisiti di cui all'art. 5.2 che precede, proporzionalmente

alle rispettive partecipazioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, che comunque

deve rispondere dei requisiti di cui all'art. 5.2.

7.7 Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in

quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile

il rimborso della partecipazione, la Società viene posta in

liquidazione.

Articolo 8 - Quote

8.1 Le quote conferiscono ai loro possessori i diritti sociali in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale.

8.2 Nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, individuato per iscritto.

8.3 Il possesso anche di una sola quota comporta l'adesione al presente statuto ed alle deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alla legge e allo statuto, salvo il diritto di recesso disciplinato dallo statuto stesso.

8.4 Non è consentito porre in essere alcun negozio che possa determinare, direttamente o indirettamente, il trasferimento dei diritti di voto relativi alle quote di partecipazione, nè costituire pegni o usufrutti sulle stesse e comunque le quote dovranno essere libere da ogni vincolo, gravame o diritto di terzi, che limiti l'esercizio del diritto di voto o la piena disponibilità delle stesse.

Articolo 9 - Trasferimento delle partecipazioni - clausola di gradimento

9.1 Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1 del Decreto Legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 numero 175 e successive modificazioni ed integrazioni e l'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 numero 175 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quanto previsto dal presente statuto;

9.2 Il socio che intenda trasferire per atto tra vivi, in tutto o in parte, le proprie quote di partecipazione deve inviare all'organo amministrativo e agli altri soci, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla sede della Società ed al domicilio dei soci come risultante dal libro soci, comunicazione che indichi la quota di partecipazione che si intende trasferire, il corrispettivo concordato o l'equivalente in denaro, le generalità del cessionario, nonché ogni altra condizione o pattuizione relativa ai trasferimenti ipotizzati, dando prova dell'esistenza e provenienza dell'offerta del terzo.

Nella espressione trasferimento per atto tra vivi di quote di partecipazione si intende qualsiasi negozio, anche a titolo gratuito (ivi inclusi: vendita, donazione, permuta, conferimento in Società, vendita in blocco, ecc.) in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o nuda proprietà o di diritti reali sulle quote della Società. Agli altri soci spetta un diritto di prelazione da esercitarsi, da parte di ciascuno, in proporzione alla quota di capitale

	rispettivamente posseduta. Entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione di cui sopra, ciascun socio deve comunicare all'organo amministrativo ed al socio	
	alienante, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Società ed al domicilio del	
	socio quale risultante dal libro soci, se intende esercitare il diritto di prelazione ad asso spettante. Il socio che	
	abbia dichiarato di voler esercitare il proprio diritto di prelazione è tenuto altresì, pro-quota, all'acquisto della	
	quota di partecipazione e dei diritti sulle medesime, per i quali gli altri soci non abbiano esercitato la prelazione.	
	Nel successivo termine di trenta giorni, il socio alienante, sulla base delle comunicazioni pervenutegli, comunica	
	all'organo amministrativo ad ai soci che hanno esercitato la prelazione, per lettera raccomandata come sopra previsto, il	
	valore nominale delle quote e dei diritti che cederà a ciascuno.	
	9.3 Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato, il cessionario non socio deve essere di gradimento	
	dell'assemblea dei soci. A tal fine il socio che intende trasferire la propria quota chiede all'organo amministrativo	
	la convocazione dell'assemblea entro 30 giorni. Se l'assemblea non si riunisce nel termine o non delibera, il	
	gradimento si intende concesso. Viceversa il rifiuto del gradimento deve essere tempestivo, esplicito e motivato per	
	qualsiasi circostanza. Il rifiuto del gradimento non motivato a norma del comma precedente attribuisce al socio	
	che ha manifestato l'intenzione di vendita il diritto di recesso alle condizioni previste dall'art.7 che precede,	
	fatta accezione il caso in cui l'assemblea dei soci individui, a parità di condizioni di trasferimento, un altro	
	cessionario di proprio gradimento.	
	9.4 Il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dalla data di iscrizione al registro	
	imprese della Società.	
	9.5 Non spetta il diritto di prelazione e di gradimento per i trasferimenti di quote, così come definiti al precedente	
	articolo 9.3, fatti dal socio a Società dallo stesso partecipate direttamente o indirettamente il cui	
	capitale sia interamente detenuto da enti pubblici e con capitale incedibile per legge o per statuto.	
	9.6 In caso di trasferimento di quota in violazione di quanto previsto dal presente articolo, l'acquirente non ha	
	diritto di essere iscritto nel libro dei soci e non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti	
	amministrativi e patrimoniali.	
	9.7 I trasferimenti di quote, sia a titolo oneroso che gratuito, come previsti dal comma 1, che precede, avranno	
	effetto nei confronti della società unicamente nel caso in cui il cessionario o il beneficiario del trasferimento	

risponda ai requisiti di cui all'art. 5.2 che precede. In ogni altro caso il trasferimento non sarà opponibile alla società ed il beneficiario non potrà esercitare i diritti di socio.

TITOLO III

DECISIONE DEI SOCI - ORGANI SOCIALI

Articolo 10 - Decisioni dei soci: competenze e diritti

particolari

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci la seguenti materie:

a) approvazione del bilancio e destinazione del risultato d'esercizio;

b) nomina dell'organo amministrativo;

c) nomina dall'organo di controllo e/o di revisione e determinazione dei relativi poteri, competenze e compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;

d) determinazione dell'eventuale compenso spettante agli amministratori;

e) modifiche dello statuto;

f) decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale, determinando nello statuto una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

g) approvazione del Bilancio preventivo e del Piano triennale;

h) acquisizione e cessione di partecipazioni in Società ed enti pubblici, non previsti nel Bilancio preventivo;

i) autorizzazione all'organo amministrativo al compimento di operazioni di investimento, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo.

j) autorizzazione all'organo amministrativo al compimento di operazioni di finanziamento passivo, di natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo.

k) autorizzazione all'organo amministrativo alla vendita o all'affitto dell'azienda o di rami d'azienda;

l) autorizzazione all'organo amministrativo alla compravendita di immobili o al compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili;

m) autorizzazione all'organo amministrativo alla locazione a terzi di tutte o parte delle proprietà immobiliari, non prevista nel Bilancio preventivo;

n) autorizzazione all'organo amministrativo alla sottoscrizione di nuovi contratti di appalto di servizio con gli enti pubblici partecipanti, o affidanti e/o alla modificazione degli stessi non previsti nel Bilancio preventivo.

10.2 I soci pubblici deliberano su tutte le scelte strategiche e le politiche aziendali.

	10.3 I soci decidono inoltre sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.	
	10.4 Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, tranne nei casi previsti dal comma seguente.	
	10.5 Ai sensi dell'art. 2468 del codice civile ai singoli soci, disgiuntamente fra loro in ragione dei servizi da ciascuno di essi affidati alla Società, vengono riconosciuti i seguenti diritti particolari riguardanti l'amministrazione della Società:	
	a) decisione in ordine all'attivazione di indagini di customer satisfaction sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;	
	b) decisione sulla individuazione del sistema di monitoraggio della qualità sui servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio;	
	c) decisione sulle caratteristiche delle carte dei servizi da allegare ai disciplinari dei servizi erogati dalla Società sul territorio di competenza del socio.	
	Articolo 11 - Assemblea dei soci convocazione	
	11.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo o da un amministratore a ciò delegato presso la sede legale, ovvero in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nel territorio della Provincia di Potenza.	
	I diritti del socio sono esercitati dai soggetti indicati dall'articolo 7 del Decreto Legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	11.2 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.	
	11.3 L'assemblea viene convocata mediante avviso inviato ai soci, al rispettivo domicilio risultante dal Registro Imprese, con lettera raccomandata con avviso di ritorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero con qualsiasi altro mezzo che ne garantisca l'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	11.4 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	11.5 Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.	
	11.6 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea	

	si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Articolo 12 - Assemblea dei soci intervento in assemblea	
	12.1 Hanno diritto di intervento all'assemblea i soci risultanti dal Registro Imprese.	
	12.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.	
	12.3 Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, nella quale devono essere contenuti poteri ed obblighi del rappresentante, da altro soggetto, anche non socio, che non sia dipendente, o amministratore o sindaco della Società.	
	12.4 L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tal caso, è necessario che:	
	a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti (ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 e 9 del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016), regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;	
	d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.	
	Articolo 13 - Presidenza e verbalizzazione	
	13.1 Nel caso in cui la Società sia amministrata da un amministratore unico, l'assemblea è presieduta da questo, o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. Nel caso in cui la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dal vice \presidente, se nominato, ovvero da persona designata dagli intervenuti.	
	13.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e sceglie, se lo ritiene opportuno, due scrutatori tra i soci.	

	13.3 Le deliberazioni dell'assemblea risultano da processo verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve essere	
	iscritto senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.	
	13.4 Nei casi di legge, ed inoltre quando il presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.	
	Articolo 14 - Decisioni dei soci - quorum	
	14.1 Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea dei soci è regolarmente costituita e vota e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.	
	14.2 In deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente	
	dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.	
	Articolo 15 - Amministrazione della Società	
	15.1 La Società è amministrata alternativamente:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) qualora ne sussistano i requisiti di legge, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Decreto Legislativo numero 175 del 19 agosto 2016, da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice	
	civile. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a tre e si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del Decreto Legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 e sue successive modificazioni ed integrazioni e della legge	
	12 luglio 2011, n. 120.	
	Nella nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione si rispettano le norme dettate dall'art. 51 della Costituzione e degli artt. 6 e 46 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle norme a tutela delle c.d. "quote rosa" e poste a tutela del genere.	
	Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci. In assemblea, prima di procedere alla nomina dell'organo amministrativo, i soci determinano la forma dello stesso nei limiti previsti dalla vigente normativa.	
	Nel caso di consiglio di amministrazione, un componente del	

	consiglio di amministrazione, e precisamente il Presidente	
	del consiglio di amministrazione, è nominato direttamente dal Comune di Viggiano ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 codice civile, che potrà anche revocare il detto incarico. Gli altri componenti sono nominati dall'assemblea dei soci.	
	In tali casi di nomina da parte del socio, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, i relativi atti di nomina e/o revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. E' fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.	
	Quando l'amministrazione della società è affidata all'amministratore unico, questi riunisce in sé tutti i poteri, le attribuzioni e le facoltà del consiglio di amministrazione, del suo presidente e dell'amministratore delegato, così come previste per legge e dal presente statuto.	
	I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica massimo tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	15.2 L'elezione dell'organo amministrativo avviene a scrutinio palese.	
	15.3 L'amministrazione della Società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.	
	15.4 Gli amministratori devono essere di indiscussa probità ed essere scelti fra persone che abbiano provata competenza professionale, per studi compiuti e/o funzioni dirigenziali e/o incarichi professionali svolti e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.	
	Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti.	
	15.5 Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza stabilito dall'art. 2390 c.c., fatto salvo espressa autorizzazione dell'assemblea dei soci.	
	15.6 L'organo amministrativo ha i poteri per l'amministrazione della Società, nei limiti previsti dal presente statuto all'art. 11 che precede, i cui atti ivi indicati potranno essere compiuti dall'organo amministrativo solamente previa autorizzazione risultante da decisione dei soci.	
	L'organo amministrativo può nominare un direttore generale,	

	anche fra persone estranee alla Società, determinandone i poteri, anche di rappresentanza, e stabilendo eventualmente un apposito compenso, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia.	
	Il Consiglio di Amministrazione attribuire deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.	
	15.7 I componenti degli organi di amministrazione sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale.	
	Articolo 16 - Funzionamento del consiglio di amministrazione	
	16.1 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva.	
	16.2 Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	16.3 Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nella sua prima riunione elegge fra i suoi membri un presidente e può nominare un vice presidente, che lo sostituisca nei casi di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
	16.4 Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.	
	16.5 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e i sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dall'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	16.6 Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.	
	16.7 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio della Provincia di Potenza.	
	16.8 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando ad esse intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	16.9 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio/videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno	

	alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi	
	ritenere svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di	
	accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di	
	verbalizzazione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti.	
	16.10 Il consiglio è in ogni caso validamente riunito e	
	comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando	
	siano presenti o partecipino alla formazione delle	
	deliberazioni stesse tutti i consiglieri e i membri	
	dell'organo di controllo, ove nominati.	
	16.11 Il consiglio nomina, in occasione di ogni riunione, un	
	segretario, anche estraneo al consiglio stesso.	
	16.12 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si	
	richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di	
	parità di voti, prevale la determinazione per la quale ha	
	votato il presidente.	
	16.13 Il consiglio di amministrazione può delegare le	
	proprie attribuzioni ovvero singole categorie di atti ad uno	
	dei suoi membri che in tal caso assume la carica di	
	amministratore delegato escluso il presidente, determinando	
	i limiti della delega. Si applicano le disposizioni	
	contenute nell'art. 2381 del C.C. e non possono essere	
	delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 del C.C.	
	nonché le seguenti materie:	
	a) compimento di operazioni di investimento, di natura	
	straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo;	
	b) compimento di operazioni di finanziamento passivo, di	
	natura straordinaria, non previste nel Bilancio preventivo.	
	16.14 Al Presidente spettano i poteri di rappresentanza	
	istituzionale nei rapporti con i soci.	
	Articolo 17 - Rappresentanza legale	
	17.1 La rappresentanza legale della Società, nei confronti	
	dei terzi ed in giudizio, spetta all'amministratore unico,	
	presidente del consiglio di amministrazione e	
	all'amministratore delegato, se nominato.	
	17.2 La rappresentanza legale della Società spetta anche ai	
	direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei	
	poteri loro conferiti nell'atto di nomina.	
	Articolo 18 - Compensi degli amministratori	

	18.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio come indicato ai commi successivi.	
	18.2 L'assemblea dei soci delibera di attribuire:	
	a) all'Amministratore Unico un compenso nei limiti previsti dalla normativa vigente per gli amministratori delle società a totale partecipazione pubblica, senza riconoscimenti di indennità di risultato;	
	b) è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;	
	c) è comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.	
	In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione spetta ai soci la determinazione del compenso spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione secondo le regole previste, dal presente statuto, per il compenso dell'Amministratore Unico e dalle norme vigenti in materia.	
	18.3 In caso di modifiche normative che prevedano un riduzione del limite massimo dei compensi attribuibili, al fine di tenere conto di sopravvenute modifiche legislative, il compenso verrà ridotto al fine di renderlo coerente con i limiti di legge, senza la necessità di modificare il presente statuto.	
	Articolo 19 - Organo di controllo e/o di revisione	
	19.1 L'assemblea dei soci nomina un organo di controllo monocratico o collegiale e/o di revisione, determinandone le competenze, i poteri e i compensi, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. In caso di organo di controllo collegiale, i relativi membri sono nominati secondo modalità tali da garantire che detto organo sia composto per almeno un terzo dei suoi componenti dal genere meno rappresentato e nel rispetto delle norme dettate dell'art. 51 della Costituzione e degli artt. 6 e 46 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle norme a tutela delle c.d. "quote rosa" e poste a tutela del genere.	
	19.2 I componenti dell'organo di controllo sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale.	
	Articolo 20 - Divieti	
	In ogni caso è fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali dettate in materia di societaria.	

TIOLO IV

BILANCIO

Articolo 21 - Bilancio e Utili

21.1 Gli esercizi sociali decorrono dal 1 gennaio e si chiudono il 31 dicembre.

21.2 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; il bilancio può tuttavia essere presentato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

21.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il 5 (cinque) per cento al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo conformemente alle decisioni assunte dall'assemblea dei soci.

Articolo 22 - Bilancio preventivo e Piano Triennale

22.1 La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

22.2 La Società redige un bilancio preventivo dell'esercizio successivo, contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte e agli obiettivi suddetti:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività e servizi svolti;
- b) il programma degli investimenti con l'indicazione, per ciascuno dei servizi svolti e per ciascuno dei territori in cui essi vengono svolti, della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
- c) le operazioni di finanziamento passivo;
- d) la previsione del risultato economico, rappresentata secondo lo schema di conto economico di cui all'art.2425 C.C.;
- e) il prospetto preventivo finanziario, redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Le scelte e gli obiettivi indicati nel Bilancio preventivo rappresentano la declinazione di quelli indicati dall'ente locale controllante o controllanti ai sensi del combinato disposto dell'art. 147 quater e 170 comma 6 del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

22.3 La società redige un Piano triennale aggiornato annualmente in occasione dell'aggiornamento del Bilancio preventivo.

Il Piano Triennale è redatto in coerenza con il Bilancio preventivo e ha durata triennale. Esso è articolato per i singoli servizi svolti dalla società mettendo in evidenza

	gli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento.	
	Il Piano triennale comprende inoltre distintamente per esercizio le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso si basa su valori monetari costanti riferiti al primo esercizio: è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale, nonché alle variazioni dei valori monetari conseguenti al prevedibile tasso di inflazione.	
	22.4 Il bilancio preventivo ed il Piano triennale sono predisposti dall'organo amministrativo entro il 30 novembre di ciascun anno e sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro il 31 dicembre, contiene in allegato la relazione illustrativa di commento dell'organo amministrativo ed ha carattere autorizzatorio nei confronti dello stesso, nel senso che questo può attuare solamente spese ed investimenti in esso previsti, nei limiti ivi previsti.	
	22.5 Il primo bilancio preventivo della Società verrà predisposto con riferimento all'esercizio 2017.	
	22.6 A consuntivo, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, l'organo amministrativo illustra all'assemblea dei soci le operazioni compiute ed i provvedimenti adottati in attuazione di quanto previsto nel bilancio preventivo illustrando e motivando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto ivi previsto.	
	22.7 L'organo amministrativo che si trovi nella impossibilità di rispettare gli indirizzi approvati con il Bilancio preventivo, prima di operare, adotta apposita motivata determinazione da inviare al socio, unitamente alla proprie deduzioni o proposte. Tali modifiche devono essere preventivamente approvate dall'assemblea dei soci.	
	22.8 La società, qualora svolga attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adotta sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.	
	Pertanto, per la gestione delle farmacie comunale dovrà essere tenuta apposita contabilità separata.	
	22.9 La società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016.	
	TITOLO V	
	CONTROLLO ANALOGO	
	Articolo 23 Controllo analogo - Controllo analogo congiunto	
	23.1 Il Comune di Viggiano (o i soci) esercita (esercitano)	

	il controllo analogo (o controllo analogo congiunto) quale	
	attività di controllo forte che si traduce in un potere assoluto di direzione, coordinamento e supervisione	
	dell'attività societaria riferita a tutti gli atti di gestione straordinaria e agli aspetti che il Comune ritiene	
	opportuni di quella ordinaria.	
	23.2. Il Comune (o i soci) esercita (esercitano) il controllo analogo (o controllo analogo congiunto) sugli organi e sulla gestione delle Società.	
	23.3 Il controllo analogo (o controllo analogo congiunto) è controllo amministrativo di tipo gerarchico che si attua a mezzo un Ufficio preposto per ogni Ente Pubblico partecipante.	
	23.4 L'ufficio preposto al controllo è composto da tre consiglieri comunali, di cui due membri espressione della	
	maggioranza e un membro dell'opposizione, per ciascuna amministrazione partecipante, e costituisce il punto di	
	raccordo tra l'Amministrazione comunale (o le Amministrazioni) e gli organi societari, nonché tra i	
	settori comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alla società partecipata e gli organi	
	gestionali delle predette società, fermo restando la competenza di ciascun responsabile dell'Ente rispetto al	
	monitoraggio e al controllo dei contratti di servizio e delle carte dei servizi relativi alla struttura di cui sono	
	responsabili.	
	23.5 L' Ufficio cura i rapporti con la società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e dello svolgimento delle attività e presiede al controllo sulla corretta	
	applicazione delle norme vigenti in materia societaria;	
	23.6. L'ufficio preposto assicura supporto	
	giuridico-amministrativo agli organi dell'ente per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la	
	dismissione degli organismi partecipati e la nomina dei componenti degli organi societari.	
	L'ufficio inoltre: cura la tenuta e la raccolta di tutti gli statuti, regolamenti, contratti di servizio e	
	reportistica inerenti la società; cura la pubblicazione e l'aggiornamento della sezione del sito web del Comune	
	dedicata alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi dell'organo amministrativo della società.	
	La Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri	
	organi.	
	Articolo 24 - Controllo sulla gestione da parte del	
	Consiglio comunale	
	24.1 Esclusivamente previa deliberazione vincolante del Consiglio Comunale - o dei Consigli Comunali delle	
	Amministrazioni socie espressa a maggioranza qualificata degli stessi ed in caso di parità con il voto determinate	

	espresso dal Consiglio Comunale dei Comune di Viggiano - i	
	competenti organi della Società approvano:	
	a) Il piano economico-finanziario;	
	b) il budget preventivo ed ogni altro strumento di programmazione delle attività;	
	c) Il bilancio semestrale;	
	d) il bilancio consuntivo;	
	e) tutte le decisioni che comportino modifiche della struttura societaria, dello statuto, dell'oggetto sociale, dei diritti dei soci;	
	f) gli acquisti, le alienazioni, le permutate di beni immobili;	
	g) l'assunzione di mutui passivi ed altre operazioni di indebitamento a medio lungo termine.	
	24.2 La preventiva deliberazione del Consiglio comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.	
	24.3 Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione consiliare, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.	
	24.4 La Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.	
	Articolo 25 - Controllo sulla gestione da parte della Giunta comunale	
	25.1 Esclusivamente previa deliberazione vincolante della Giunta comunale - o delle Giunte Comunali delle Amministrazioni socie espressa a maggioranza qualificata degli stessi ed in caso di parità con il voto determinate espresso dalla Giunta Comunale dei Comune di Viggiano -, i	
	competenti organi della Società approvano:	
	a) assunzioni, anche di personale dirigenziale, a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato, o con altre forme contrattuali flessibili, di durata superiore a novanta giorni, rinnovi inclusi, ovvero di valore superiore ad euro 40.000,00 (euro quarantamila virgola zero zero);	
	b) incarichi a terzi, per qualsivoglia prestazione intellettuale professionale, di valore superiore ad euro 40.000,00 (euro quarantamila virgola zero zero);	
	c) contratti d'appalto di lavori o d'acquisto di beni o servizi, nonché qualsiasi altro atto di spesa comunque denominato, di valore superiore ad euro 40.000,00 (euro quarantamila virgola zero zero);	
	d) locazioni di durata fino a nove anni di beni immobili;	
	e) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati in house dal Comune alla Società, fermi restando gli obblighi imposti dai relativi	
	Contratti di Servizio o d'Appalto;	
	f) designazione e nomina degli organi sociali;	
	g) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla	

ordinaria gestione della Società.

25.2 La preventiva deliberazione della Giunta comunale è atto necessario ai fini della efficacia del provvedimento societario.

25.3 Eventuali decisioni degli organi societari difformi dalla suddetta deliberazione della Giunta, ovvero assunte in assenza della deliberazione stessa, sono da ritenersi inefficaci ed inapplicabili.

25.4 La Società trasmette tempestivamente al Comune copia dei verbali, recanti il resoconto delle riunioni dei propri organi.

Articolo 26 - Poteri di indirizzo e controllo

26.1 Il Comune (o i Comuni), a norma dell'art. 170 co. 6 del decreto legislativo 267/2000, in sede di approvazione del proprio bilancio previsionale stabilisce (stabiliscono) gli obiettivi che le Società devono conseguire, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

26.2 Il Consiglio comunale (o i Consigli comunali all'unanimità), con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli organi societari si devono attenere ed ai quali la gestione della società si deve conformare.

26.3 Il Consiglio comunale (o i Consigli comunali all'unanimità), in sede di approvazione del conto consuntivo del Comune, dà atto del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società e del rispetto dei vincoli e degli indirizzi fissati per l'esercizio precedente.

26.4 In caso di accertamento negativo, qualora i vincoli e gli indirizzi non siano stati osservati, o qualora i risultati conseguiti siano inferiori al 50% degli obiettivi programmati, l'Ente può assumere deliberazione vincolante di revoca degli amministratori.

Articolo 27 - Controllo operativo e strumenti di monitoraggio

27.1 Al fine dell'esercizio del Controllo Analogico, all'Ufficio preposto al controllo dovrà essere trasmessa dalla Società la documentazione sulla gestione operativa utile al riscontro dell'efficienza, efficacia ed economicità del servizio gestito. In particolare dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

a) Controllo economico finanziario e patrimoniale

· Report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) - a cadenza trimestrale;

· Report sui flussi di liquidità - a cadenza trimestrale;

· Report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente anche la batteria di indicatori e relativa relazione illustrativa - a cadenza semestrale;

· Report tecnico-gestionali - a cadenza semestrale;

b) Controllo sulla qualità dei servizi

· Analisi dei reclami e disservizi a cadenza semestrale;

	<ul style="list-style-type: none"> Analisi di customer satisfaction (soddisfazione utenti/clienti) a cadenza almeno biennale; Analisi degli indicatori relativi ai servizi soggetti a carta dei servizi ed a contratti di servizio a cadenza annuale. 	
	<p style="text-align: center;">Articolo 28 - Controllo concomitante</p> <p>28.1 L'ufficio preposto al controllo sulla base della documentazione trasmessa dalla Società, di cui al precedente articolo 27, assicura un monitoraggio periodico sull'andamento della società, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.</p>	
	<p>Articolo 29 - Rispetto dei principi comunitari e della normativa pubblica</p> <p>29.1 La Società, qualora ne fosse sprovvista, adotta, entro 6 mesi, specifici Regolamenti sulle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> regolamento delle gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori; regolamento per l'assunzione del personale. <p>29.2 regolamenti sono pubblicati sui siti istituzionali del Comune e della Società.</p> <p>29.3. Il regolamento delle gare dovrà tenere conto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla normativa pubblica in materia, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e "par condicio".</p> <p>29.4 Il regolamento per l'assunzione del personale dovrà tenere conto dei principi di trasparenza, imparzialità e pari opportunità e della normativa pubblica in materia di personale.</p> <p>29.5 La Società provvede ad inviare al Comune copia dei Regolamenti approvati ed invia qualsiasi modifica e adeguamento normativo agli stessi entro 30 giorni dall'approvazione.</p>	
	<p style="text-align: center;">Articolo 30 - Obblighi per gli Amministratori della Società in House</p> <p>30.1 Gli organi amministrativi delle società in house, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono obbligati a conformarsi agli indirizzi gestionali impartiti dagli organi di governo comunali e ad uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento emanate dall'Ufficio di cui al precedente art. 24.</p> <p>30.2 Essi inoltre ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dagli organi comunali preposti al controllo, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per</p>	

	garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.	
	30.3 In caso di grave e/o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge e dal presente regolamento, possono essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimossi dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.	
	Articolo 31 - Accesso agli atti e trasparenza	
	31.1 Le Società sono assoggettate al diritto di accesso, normato dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/19903, il quale, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.	
	31.2 I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni in possesso delle Società utili all'espletamento del mandato di consigliere. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.	
	31.3. Al fine di garantire la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, i principi di cui al decreto legislativo 33/2013 sono estesi alle Società.	
	Articolo 32 - Trasmissione degli atti ai soci	
	32.1 L'organo amministrativo è tenuto ad inviare tempestivamente ai soci il bilancio preventivo e le relazioni semestrali previsti dal presente statuto, nonché il bilancio d'esercizio, composto dai documenti previsti dalla legge e dal presente statuto e le deliberazioni dell'assemblea dei soci.	
	32.2 Gli organi amministrativi e tecnici dei soci hanno diritto di richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi ad essi resi dalla Società.	
	32.3 Su richiesta dei soci l'organo amministrativo deve produrre agli stessi apposita relazione sulla gestione dei servizi ad essi resi dalla Società.	
	TITOLO VI	
	SOCIO UNICO - CRISI DI IMPRESA - SCIoglimento - RINVIO	
	Articolo 33 - Socio unico	
	33.1 Quando l'intera partecipazione sociale appartiene ad un solo socio muta la persona dell'unico socio o la s.r.l. si trasforma in s.r.l. unipersonale , l'organo amministrativo deve depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese, una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della	

sede e cittadinanza dell'unico socio.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

A tali obblighi può provvedere l'unico socio, o colui che cessa di essere socio, ai sensi dell'articolo 2470 del codice civile.

33.2 Le clausole dello statuto e le norme di legge sull'organizzazione e sul funzionamento dell'assemblea che non sono applicabili nel caso di società con socio unico, sono sostituite dalle seguenti:

a) il socio unico esercita i poteri demandati all'assemblea dei soci; se li esercita a mezzo di rappresentante la procura deve rivestire la forma prevista per il verbale dell'assemblea;

b) le decisioni prese dal socio unico nelle materie di competenza dell'assemblea devono risultare da atto trascritto sul libro dei verbali delle assemblee. Sul libro devono essere anche trascritte le decisioni del socio sulle materie di competenza dell'assemblea straordinaria risultanti da atto pubblico.

L'aumento di capitale sottoscritto dall'unico socio è regolato dall'articolo 2481 bis, comma cinque del codice civile.

Articolo 34 - Scioglimento e liquidazione

34.1 In caso di scioglimento della Società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Articolo 35 - Crisi di impresa

35.1 La società è soggetto alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.

35.2 Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

35.3 Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento, i soci della società non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

Articolo 36 - Norme di rinvio

36.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto o dell'atto costitutivo, valgono le norme del codice civile e della legislazione speciale in materia di società a partecipazione pubblica.

FIRMATO: AMEDEO CICALA, LUCIO LECCE, CLARA VITTORIA NOTAIO

SEGUE IMPRONTA DEL SIGILLO.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs.82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. imposta di bollo assolta tramite m.u.i.